

Serie Ordinaria n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2013

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 14 gennaio 2013, n. 9
Pagamento delle spese sostenute dai Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del soccorso ed all'assistenza alla popolazione

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

1. la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»;
2. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
3. il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
4. il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
5. la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 «Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell' Agenzia regionale di protezione civile»;
6. la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni in conseguenza, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
7. l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 22 maggio 2012 art. 1, comma 2, che individua, tra l'altro, il Direttore generale della Direzione generale Protezione civile, polizia Locale e Sicurezza della regione Lombardia, quale responsabile dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione colpita dal sisma - ed in particolare l'art. 2, comma 1, che impone per le spese poste in essere per le predette attività la preventiva autorizzazione alle stesse da parte del Dipartimento della Protezione Civile;
8. la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni in conseguenza, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 maggio che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo;
9. la nota 12 giugno 2012, prot. n. TEREM 39784 recante: «Indicazioni operative ed attuative delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 0001/2012 e 0003/2012 in ordine alle spese sostenute e da sostenere per fronteggiare l'emergenza», diramata, per il tramite del Centro di Coordinamento Territoriale di Regione Lombardia in data 20 giugno 2012 ai Sindaci dei Comuni colpiti degli eventi sismici di che trattasi;
10. l'art. 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1° agosto 2012 ed in particolare:
 - il comma 1 e comma 2, riguardanti la cessazione, a far tempo dal 2 agosto 2012, delle funzioni e delle attività della Di.Coma.C., ed il subentro, nelle stesse attività, dei Presidenti Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge 1 agosto 2012 n. 122;
 - il comma 7, che pone gli oneri derivanti dalle prosecuzioni delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione sul fondo di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni, in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Preso atto che alla data di cessazione della succitata Di.Coma.C. non tutte le richieste di autorizzazione alla spesa inoltrate alla stessa Di.Coma.C. per tramite del Direttore generale della Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia, hanno avuto risposta;

Preso atto altresì che i Comuni hanno sostenuto nel periodo emergenziale, ulteriori spese comunque funzionali all'assistenza alla popolazione non inoltrate alla Di.Coma.C ai fini della prevista autorizzazione;

Considerato che le suddette spese, che dovranno essere espressamente dichiarate indispensabili ai fini dell'assistenza alla popolazione da parte dei Sindaci interessati, qualora risultassero congrue rispetto alle previsioni di cui all'art. 7 dell'OCDPC n. 15 dell'11 agosto 2012, (prima assistenza ed accoglienza della popolazione es. pasti, generi di conforto, gestione campi di accoglienza ecc.) saranno rimborsabili a tutti gli effetti ai Comuni interessati ancorché privi di autorizzazione;

Considerato altresì che la più volte richiamata ordinanza 15/2012 del CDPC stabilisce il subentro del Commissario delegato ai soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione individuati con OCDPC 0001/2012 con particolare riguardo alle previsioni circa l'assistenza alla popolazione;

Atteso che risulta pertanto necessario assicurare, senza soluzione di continuità, la copertura delle spese inerenti anche al ricovero presso strutture alloggiative alternative fino alla data del 15 gennaio 2013 (alberghi e strutture pubbliche e private ivi comprese le RSA);

Ritenuto di quantificare in € 350.000,00 la somma massima da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla presente ordinanza da porre a carico del Fondo per la ricostruzione art. 2 comma 3 della legge 122 dell'1 agosto 2012;

Ravvisata l'opportunità di procedere a fornire, con successivo atto da emanarsi da parte della struttura commissariale preposta, indicazioni operative circa le modalità di acquisizione delle istanze di riconoscimento delle spese di cui trattasi e relativa istruttoria;

Ravvisato altresì necessario che i Sindaci dei Comuni interessati attestino, tra l'altro, che le spese inerenti al ricovero presso strutture alloggiative alternative sono state sostenute a seguito di ordinanza sindacale di sgombero dell'abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma e non vi è stata possibilità diversa di collocazione delle persone interessate;

Ritenuto, in questa fase, di fare riferimento, in relazione alla tipologia delle spese da rimborsare ai Comuni, ai criteri di ammissibilità di cui succitata nota del 12 giugno 2012 prot TEREM 39784 e di avvalersi, ai fini della rendicontazione delle spese di cui trattasi, delle procedure impartite dal Direttore generale della Direzione generale Protezione civile, polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia, con nota n. Y1.2012.0003319 del 24 maggio 2012;

Preso atto del parere positivo espresso dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all' Ordinanza n. 3 del 13 agosto 2012;

DISPONE

per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate di seguito:

1. di ammettere a rimborso le spese sostenute dai Comuni ai fini del soccorso ed all'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ivi comprese le spese sostenute dai Comuni per garantire l'assistenza dei soggetti ospitati presso strutture alloggiative fino alla data del 15 gennaio 2013;

2. di quantificare in € 350.000,00 la somma massima da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla presente ordinanza da porre a carico del Fondo per la ricostruzione art. 2 comma 3 della legge 122 dell'1 agosto 2012;

3. di rinviare con successivo atto da emanare a cura della struttura commissariale, indicazioni operative circa le modalità di acquisizione delle istanze di riconoscimento delle spese di cui al precedente punto e relativa istruttoria;

4. di stabilire che le procedure per la rendicontazione delle spese di cui trattasi sono le stesse impartite dal Direttore generale della Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza della regione Lombardia, quale responsabile dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione colpita dal sisma, con nota n. Y1.2012.0003319 del 24 maggio 2012;

5. di disporre l'invio della presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità;

6. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Commissario delegato
Roberto Formigoni